

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. L'azione amministrativa regionale persegue i fini determinati dalla legge ed è svolta in attuazione dei principi di imparzialità, proporzionalità, legittimo affidamento, pubblicità, economicità, efficacia, efficienza, contenimento della spesa pubblica, riduzione dei costi a carico del sistema produttivo e dei cittadini, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario.

2. Ai fini della maggiore efficienza e trasparenza dell'attività amministrativa la Regione incentiva l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e i privati, nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e successive modifiche.

2 bis. Ai fini di cui al comma 2, gli enti locali, singoli o associati, le Aziende sanitarie e le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale divulgano con strumenti telematici i propri atti deliberativi.

2 ter. In relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, la Regione persegue la piena realizzazione del principio "innanzitutto digitale" anche in relazione al procedimento amministrativo, promuovendo la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

3. In particolare la Regione persegue il fine della semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso:

a) la riduzione della regolamentazione legislativa dell'azione amministrativa e l'emanazione della disciplina dei procedimenti amministrativi mediante regolamenti;

b) la riduzione del numero dei procedimenti, delle fasi procedurali e dei soggetti intervenienti;

c) la riduzione dei termini dei procedimenti;

d) la regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo;

e) la semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa contabili;

f) il trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali che non richiedano in ragione della loro specificità l'esercizio in forma collegiale e la sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi nei relativi procedimenti dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) lo snellimento della documentazione amministrativa.

Note:

1 Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 14/2004

2 Comma 2 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 14/2004

3 Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 14/2004

4 Parole soppresse al comma 3 da art. 1, comma 1, L. R. 14/2004

5 Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 9/2018

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica all'Amministrazione regionale e agli enti regionali, comunque denominati, istituiti o disciplinati con legge regionale e che esercitano funzioni trasferite dalla Regione.

2. Gli articoli 19, 20 e 22, il titolo II e il titolo III si applicano agli enti locali del Friuli Venezia Giulia secondo i rispettivi ordinamenti.

Note:

1 Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 24, L. R. 3/2002

2 Comma 2 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 14/2004

3 Comma 2 bis sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 14/2004

4 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 9/2018

Art. 3

(Obbligo di adozione del provvedimento)

1. Qualora il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza di parte, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, esso deve essere concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro i termini stabiliti, fermo restando quanto disposto dagli articoli 27 e 27 bis.

1 bis. La mancata o tardiva adozione del provvedimento di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della performance individuale del responsabile del procedimento e del responsabile dell'istruttoria, nonché, ai sensi dell' articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), della responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile.

1 ter. In caso di inerzia del soggetto competente all'adozione del provvedimento trova applicazione il

regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, il quale è adeguato ai principi desumibili dall'articolo 2, commi da 9 bis a 9 quinquies, della legge 241/1990 , entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).

1 quater. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento il soggetto che ha richiesto il rilascio del provvedimento amministrativo può rivolgersi al soggetto competente a esercitare il potere sostitutivo perché concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

2 Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

3 Comma 1 ter aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

4 Comma 1 quater aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Art. 4

(Obbligo di motivazione)

1. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato mediante l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione finale, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per gli atti amministrativi a contenuto generale.

3. Il provvedimento può essere motivato mediante richiamo ad altri atti amministrativi; in tal caso, unitamente alla comunicazione del provvedimento, devono essere indicati e resi disponibili anche gli atti richiamati.

4. Nella comunicazione al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità regionale cui è possibile ricorrere, qualora il ricorso amministrativo sia previsto dalla legge.

Art. 5

(Termine del procedimento)

1. Il termine per la conclusione di ciascun tipo di procedimento, ove non stabilito per legge o regolamento, è determinato con deliberazione della Giunta regionale o dell'organo di governo dell'ente regionale.

2. Il termine per la conclusione del procedimento non può essere superiore a novanta giorni.

3. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione

amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, il termine di cui al comma 2 può essere ampliato fino a un massimo di centottanta giorni.

4. Qualora il termine del procedimento non sia determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3, il procedimento si conclude entro il termine di trenta giorni.

5. I termini per la conclusione dei procedimenti comprendono anche quelli necessari per l'espletamento dei controlli interni di cui alla legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).

6. I termini previsti per ogni tipo di procedimento sono pubblicati sui siti web dell'Amministrazione regionale o degli Enti regionali.

7. Ai sensi dell' articolo 7, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui al presente articolo.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 14/2004

2 Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 26/2012

3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 3, L. R. 26/2012

4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 336, L. R. 27/2012

5 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 10, comma 3, L. R. 5/2013 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 26/2012.

Art. 6

(Decorrenza e scadenza del termine)

1. Il termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento, ovvero, qualora il procedimento sia ad istanza di parte, dal ricevimento della domanda, corredata di tutte le informazioni e la documentazione richieste dalla normativa di settore, ovvero dal termine finale eventualmente stabilito per la presentazione della domanda medesima. L'eventuale richiesta di ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva da parte degli uffici deve essere effettuata in unica soluzione.

2. Il termine che scade in un giorno non lavorativo per l'ufficio competente è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

3. Le domande devono pervenire all'ufficio competente entro il termine stabilito. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

4. Sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni stabilite nei bandi di concorso per l'accesso agli impieghi regionali nonché nei bandi relativi a procedure concorsuali.

4 bis. I commi 2 e 3 si applicano anche alle procedure relative all'attività contrattuale.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 4, comma 1, L. R. 14/2004

2 Comma 4 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 14/2004

Art. 7

(Sospensione del termine)

1. I termini stabiliti per la conclusione dei singoli procedimenti sono sospesi:

a) in pendenza dei termini non superiori a trenta giorni assegnati ai soggetti di cui all'articolo 13 e a quelli intervenuti nel procedimento ai sensi dell'articolo 15, per presentare memorie scritte e documenti, nonché per il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erranee od incomplete;

a bis) in pendenza dei termini non superiori a trenta giorni assegnati ai fini dell'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c);

b) in pendenza dell'acquisizione delle informazioni, dei dati e dei documenti di cui all'articolo 25, comma 2, qualora in possesso di Amministrazione pubblica diversa da quella procedente;

c)

(ABROGATA)

d) in pendenza di pareri obbligatori e valutazioni tecniche degli organi consultivi dell'Amministrazione regionale o di altre Amministrazioni;

e) per un periodo comunque non superiore a venti giorni in pendenza di pareri facoltativi che il responsabile del procedimento ritenga necessari per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria;

f)

(ABROGATA)

g) in pendenza di accertamenti, verifiche e controlli imposti dalla normativa statale o comunitaria.

Note:

- 1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 14/2004
- 2 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
- 3 Parole aggiunte alla lettera a bis) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
- 4 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
- 5 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 26/2012
- 6 Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera e), L. R. 26/2012
- 7 Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, lettera f), L. R. 26/2012
- 8 Lettera g) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, lettera g), L. R. 26/2012